

17065-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Francesco Ippolito - Presidente -
Giorgio Fidelbo - Relatore -
Stefano Mogini
Massimo Ricciarelli
Antonio Corbo

Sent. n. sez. 1836
CC - 23/11/2016
24020
R.G.N. 205208/16

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova avverso l'ordinanza del 09/03/2016 emessa dal Tribunale di Venezia, nel procedimento a carico di:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati Luigi Porcella e Caterina Calia, che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 29 gennaio 2016 il G.i.p. di Padova disponeva:

- a) la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [redacted], [redacted] e [redacted]
- b) la misura del divieto di dimora nei confronti di [redacted] e [redacted]
- c) la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per [redacted], [redacted] e [redacted]

Tutti accusati di associazione per delinquere e di una serie di episodi di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

In particolare, il reato associativo era contestato per aver fatto parte dell'associazione "Comitato di lotta per la casa", il cui scopo sarebbe stato quello di occupare abusivamente appartamenti e interi edifici di proprietà pubblica, porre in essere reati di minacce e di resistenza a pubblico ufficiale, per opporsi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di sfratto, agendo i primi quattro come organizzatori e gli altri come partecipi.

2. Sulle istanze di riesame avanzate da tutti gli indagati il Tribunale di Venezia, con decisione del 9 marzo 2016, ha annullato l'ordinanza cautelare del G.i.p. disponendo l'immediata liberazione e la cessazione delle misure.

Il Tribunale ha ritenuto mancanti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo e agli episodi di minaccia e resistenza contestati agli indagati, ad eccezione degli episodi di resistenza e di violenza privata contestati ai capi 40 e 35 per i quali non sono state rinvenute esigenze cautelari a giustificazione delle misure disposte.

3. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo.

Il ricorrente contesta quanto affermato nell'ordinanza impugnata riguardo allo scopo lecito del Comitato, diretto a fornire assistenza legale e a

interloquire con le istituzioni nell'ambito della gestione dell'emergenza abitativa e sostiene che le considerazioni del Tribunale sarebbero in contraddizione con i risultati investigativi.

In particolare, rileva che le indagini hanno dimostrato che gli aderenti al Comitato hanno indotto, in maniera fraudolenta, persone con problemi abitativi ad occupare appartamenti, dicendo loro di poter successivamente regolarizzare la propria posizione presso l'ufficio ATER di Padova; inoltre, l'affermazione secondo cui il Comitato svolgerebbe un programma politico del tutto legittimo sarebbe contraddetto da quanto sostenuto dal G.i.p., che ha riferito della partecipazione allo sciopero del 12 dicembre 2014 da parte di aderenti all'associazione, tutti con il volto travisato e in possesso di uno striscione inneggiante alla rivoluzione, partecipazione che si sarebbe conclusa con lancio di uova con vernice rossa all'indirizzo della sede della polizia municipale; a smentire le conclusioni del Tribunale vi sarebbe anche l'episodio del 4 aprile 2015, riportato nella stessa ordinanza impugnata, in cui alcuni indagati erano in possesso di strumenti da scasso e due di loro [redacted] e [redacted] si sarebbero scagliati contro gli agenti.

Si sostiene, quindi, che gli appartenenti al Comitato hanno attuato il loro programma nelle forme dello scontro e non del pacifico dialogo e che tra gli scopi illeciti perseguiti vi sarebbe quello di realizzare le occupazioni illegali. Infine, si censura l'ordinanza per avere escluso l'esistenza di una struttura organizzata e appositamente istituita per realizzare un programma criminoso condiviso, in quanto i giudici del riesame non avrebbero considerato l'esistenza di riunioni, anche ristrette, per progettare le opposizioni agli sfratti o per prospettare agli extracomunitari le pratiche delle occupazioni.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.

Secondo il pubblico ministero ricorrente gli indizi di colpevolezza per la commissione dei reati di minaccia e resistenza posti in essere nei confronti degli ufficiali giudiziari [redacted] e [redacted] emergerebbero dalle stesse dichiarazioni dei due pubblici ufficiali nonché da un filmato di una trasmissione televisiva acquisito dalla DIGOS, che documenta atti di intimidazione rivolti agli ufficiali giudiziari nel corso della loro attività.

4. Gli avvocati Luigi Porcella, difensore di [REDACTED], e Caterina Calia, difensore degli altri indagati, hanno depositato memorie difensive con cui chiedono dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo con cui si censura l'esclusione dei presupposti per ritenere l'esistenza - seppure a livello dei gravi indizi - del reato associativo è manifestamente infondato - quindi inammissibile -, dovendo escludersi la sussistenza del vizio di motivazione dedotto.

1.1. Preliminarmente, si deve rimarcare che il sindacato di legittimità in tema di provvedimenti cautelari si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che siano rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedurali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza o alla manifesta illogicità risultante dal testo. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici del riesame, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata ordinanza che, come si vedrà, non appaiono affette da alcuna illogicità.

E', quindi, sulla base della ipotesi ricostruttiva dei fatti, così come effettuata nell'ordinanza, che deve essere valutata la correttezza del procedimento logico-argomentativo che ha portato all'esclusione del reato associativo, verificando l'esistenza di erronee applicazioni della legge penale.

1.2. Ebbene, secondo i giudici del riesame il Comitato di lotta per la casa non costituisce un'associazione per delinquere, ma rappresenta un movimento con finalità di lotta politica, finalità che non possono che essere definite lecite, avendo come obiettivo quello di fornire assistenza legale e di interloquire con le istituzioni nell'ambito dei temi sull'emergenza abitativa: inoltre, gli stessi giudici hanno escluso che il Comitato abbia una struttura organizzata

appositamente, fin dalla sua costituzione, per la realizzazione di un programma criminoso condiviso da ognuno dei partecipanti.

Si tratta di conclusioni fondate, allo stato, su una corretta ricostruzione dei fatti, basate su una logica motivazione e che, pertanto, possono essere condivise.

1.3. Infatti, gli scopi perseguiti dagli indagati non possono considerarsi illeciti, in quanto dall'ordinanza del Tribunale emerge che l'obiettivo del "Comitato di lotta per la casa", come pure dello "Sportello Antisfratto", era quello di occuparsi delle questioni relative alle politiche abitative della zona, in particolare assicurando anche forme di assistenza e di informazione agli immigrati. L'organizzazione cui si riferisce il pubblico ministero ricorrente per sostenere l'esistenza di un'associazione per delinquere, riguarda la struttura del Comitato, le sue articolazioni, ma non risulta alcun elemento indiziario che dimostri l'esistenza di un programma condiviso diretto a commettere reati ovvero di una struttura costituita per finalità illegali.

Invero, del reato associativo ipotizzato mancano i tre elementi costitutivi, cioè il vincolo associativo, l'indeterminatezza del programma criminoso e la struttura organizzativa. Il vincolo associativo non può essere confuso con forme di condivisione di obiettivi politici e sociali leciti, come quelli relativi ai temi della casa; non vi è alcun elemento di prova che gli indagati condividessero un indeterminato programma criminoso volto alla realizzazione di una serie di delitti preordinati; l'organizzazione, come si è anticipato, non è stata costituita in funzione della commissione dei reati, ma allo scopo di perseguire gli obiettivi politici cui si è fatto riferimento attraverso il Comitato.

In sostanza, non risulta dimostrato a livello di gravità indiziaria che gli episodi su cui insiste parte ricorrente, relativi alle occupazioni abusive ovvero alle minacce e resistenze nei confronti di pubblici ufficiali, costituissero il programma criminoso del Comitato, anziché l'esito di azioni di contestazione di una politica abitativa non condivisa dagli appartenenti al Comitato, azioni che, in alcuni casi, sono sfociate in condotte violente di rilievo penale.

2. Quest'ultima osservazione porta a ritenere la fondatezza del ricorso per quanto concerne i residui reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

2.1. In questo caso l'ordinanza impugnata ha qualificato tali condotte come integranti semplici «opposizioni passive» poste in essere dagli indagati,

«espressione di un disegno politico di opposizione all'esecuzione degli sfratti» che non sarebbero mai trasmodate in condotte violente e minacciose. Al contrario, dalla stessa motivazione dell'ordinanza emerge che, in alcuni casi, non vi è stata una mera opposizione passiva, ma una condotta esplicita diretta ad impedire all'ufficiale giudiziario l'ingresso nello stabile, come accaduto a [redacted] al quale è stato impedito l'accesso al civico n. 13 da persone schierate davanti al portone che hanno dichiarato «non la facciamo entrare».

Perché si possa parlare di resistenza meramente passiva è necessario che l'agente assuma un atteggiamento di assoluta inerzia, anche se per vincerla il pubblico ufficiale è costretto ad usare la forza; tuttavia, nel caso in esame deve escludersi che vi sia stata una condotta di assoluta inerzia, dal momento che «schierarsi» davanti al portone d'ingresso, pronunciando la frase «non la facciamo entrare», può costituire una condotta di intimidazione ovvero di minaccia implicita nei confronti dell'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando che non siano state rivolte minacce verbali. In sostanza, solo in presenza di azioni di mera disobbedienza, concretizzatesi in atteggiamenti di vera e propria resistenza passiva è possibile escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame, che abbia ad oggetto le concrete modalità attraverso cui sono state poste in essere le varie condotte di opposizione all'esecuzione egli sfratti.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente al reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento agli altri reati e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.

Così deciso il 23 novembre 2016

Il Consigliere estensore
Giorgio Fidelbo



Il Presidente
Francesco Ippolito

